



Regolamento di disciplina

Alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 come integrato e modificato dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2007, l'Istituto Tecnico Tecnologico "Vito Volterra" adotta il seguente

Regolamento di disciplina

PREMESSE

- La responsabilità disciplinare è personale
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni
- Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto
- I provvedimenti disciplinari devono tendere a consolidare il senso di responsabilità
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente; allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Art. 1 Doveri

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità, in una parola il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza loro impartite, in particolare non ingombrando le vie di uscita ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico
- utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature in dotazione ai laboratori ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 2 Mancanze disciplinari

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, particolarmente:

1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici
2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora e dopo l'intervallo, non adeguatamente e puntualmente giustificate
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate
4. uso dei cellulari in classe durante le lezioni
5. lettura di scritti non attinenti la lezione
6. uscite ripetute o prolungate dalla classe
7. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni
8. disturbo dell'attività didattica



9. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene
10. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal regolamento d'istituto
11. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola
12. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose, utilizzo di cellulari o di internet per fini illeciti o contro la decenza.

Art. 3

Sanzioni disciplinari

Possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a. ammonizione verbale o scritta sul registro di classe (infrazioni di cui all'art. 2, commi 1,2,4,5,6,7,8,)
- b. convocazione dei genitori ed eventuale applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempienza dell'obbligo scolastico e formativo (infrazione di cui all'art 2, comma 3)
- c. riparazione del danno con ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni, sempre con riparazione del danno, da uno a tre giorni, a seconda della gravità (infrazioni di cui all'art. 2, comma 10)
- d. ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni, a seconda della gravità e della reiterazione delle infrazioni (infrazioni di cui all'art. 2, commi 1- 11)
- e. ammonizione scritta o sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni, a seconda della gravità (infrazioni di cui all'art. 2, comma 12)
- f. allontanamento dalla comunità scolastica fino a quattordici giorni (infrazioni di cui all'art. 2, comma 13)
- g. allontanamento dalla Comunità scolastica superiore a quindici giorni (infrazioni di cui all'art. 2, comma 13)

Art. 4

Organi competenti

Sono organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni:

- i docenti, i collaboratori del dirigente e il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall'art. 3, lettera a.
- il Dirigente Scolastico per le sanzioni previste dall'art. 3, lettera b.
- il Consiglio di Classe (con la presenza dei rappresentanti di studenti e genitori) per le sanzioni previste dall'art. 3, lettere d, e, f (fino a tre giorni di sospensione).
- Il Consiglio di Classe (con la presenza dei rappresentanti di studenti e genitori), per le sanzioni di cui all'art 3, lettera f. (per la sospensione da tre a cinque giorni) e lettera g (per la sospensione fino a quindici giorni).
- Il Consiglio d'Istituto per l'allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni.

Art. 5

Giustificazioni

Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l'interessato abbia esposto le proprie ragioni. Nel caso delle sanzioni più gravi (art. 3, lettere d-h), dovranno essere avvisati ed ascoltati anche i genitori.

Art. 6

Convocazione del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto, prima della convocazione, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime. Il Consiglio di classe può, comunque, convocare l'alunno e i genitori per ulteriori approfondimenti. Il Consiglio viene



convocato di norma entro due giorni dall'avvenuta infrazione e si riunisce entro i tre giorni successivi alla convocazione.

Art. 7

Sospensione dalle lezioni

Nei giorni di allontanamento dalle lezioni, lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività alternativa e/o in attività di studio che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, senza escludere attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

Art. 8

Organo di garanzia (OG)

E' istituito l'Organo di Garanzia (OG) previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 249/98. Esso è costituito dai membri della Giunta esecutiva, e cioè dal:

1. Dirigente Scolastico (che la presiede)
2. DSGA
3. 1 non docente
4. 1 genitore
5. 1 alunno

Art. 9

Convocazione dell'OG

L'OG dovrà essere convocato entro due giorni dalla presentazione del ricorso e dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'OG non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata.

Art. 10

Ricorsi

Avverso alle sanzioni di cui all'art. 3, lettere d.- g. (per più di un giorno di sospensione), è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica della sanzione, che sarà anche annotata sul registro di classe. Nel caso della sanzione di cui all'art. 3, comma h, i genitori possono presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della sua irrogazione.

La decisione dell'OG viene verbalizzata su apposito registro dei verbali, annotata sul registro di classe e nel fascicolo personale dell'alunno.

Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede, alla presenza dei genitori. Esaurita questa fase, l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato ed ai suoi genitori, i quali possono richiedere la commutazione della sanzione in attività alternativa in favore della comunità scolastica. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni agli interessati.

Art. 11

Organo di Garanzia Regionale

Entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione dell'OG, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, il quale, sentito il parere dell'Organo di Garanzia Regionale da lui presieduto, decide in via definitiva sul contenzioso, valutando l'eventuale inosservanza e violazione dello Statuto.

Art. 12

Sanzioni alternative

Poiché la sanzione disciplinare ha una funzione educativa, essa può essere commutata in attività di natura culturale, sociale, o a favore della comunità scolastica. Si prevedono le seguenti sanzioni



alternative, da comminare a giudizio dell'organo sanzionante in relazione alla tipologia della mancanza:

1. Ricerche o lezioni aggiuntive, da presentare alla classe
2. Ripulitura di arredi o locali eventualmente imbrattati
3. Attività di solidarietà
4. Servizi per la scuola (controllo cancelli o servizio d'ordine)

Art. 13

Regolamento d'Istituto

Il regolamento di disciplina è parte integrante del regolamento d'Istituto.

